

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 19-3503

Proroga dei Protocolli d'Intesa stipulati, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 502-92, tra la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per le Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia e dei relativi Disciplinari attuativi.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.

Con successivo D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, al Titolo VI, viene disciplinata la Formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia.

Nell'ambito del citato quadro normativo, la Regione ha stipulato con le Università specifici protocolli di intesa per le Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia ed, in particolare, per il triennio 2012/2015 (aa.aa. 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015), sono state adottate le deliberazioni di G.R. n. 28 – 5082 e n. 29 – 5083 del 18 dicembre 2012 che hanno rispettivamente approvato i protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Rep. n. 417/013) e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi di Torino (Rep. n. 424/013).

Visto che il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, all'art. 3, comma 3, prevede che con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziali necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola.

Tenuto conto che tuttora non è stato emanato il citato decreto attuativo previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. 4 febbraio 2015, n. 68 e che la mancata approvazione del suddetto decreto impedisce alla Regione e alle Università preposte di predisporre un nuovo Protocollo d'Intesa.

Vista la nota Prot. 6534 del 14 marzo 2016 del MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, agli atti del Settore regionale, con cui viene comunicato che nelle more del summenzionato decreto attuativo di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, la rete formativa per l'a.a. 2015/2016 coinciderà, in via transitoria, con quella in essere nell'a.a. 2014/2015, sulla base delle convenzioni vigenti, stipulate con le diverse strutture sanitarie. Altresì, viene specificato che le convenzioni in scadenza a conclusione dell'a.a. 2014/2015 potranno essere prorogate con provvedimento autorizzativo di ciascun Ateneo.

Dato atto, pertanto, che, nelle more dell'approvazione del suddetto decreto attuativo di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, rimangono in vigore gli standard generali e specifici ed i requisiti generali relativi alla rete formativa delle scuole di specializzazione di cui al decreto MIUR 29 marzo 2006.

Dato atto, altresì, che la Commissione Paritetica Regione-Università di cui all'art. 9, comma 3, della L.R. 6 agosto 2007, n. 18, riunitasi in data 11 aprile 2016, ha convenuto nella proroga dei vigenti Protocolli d'Intesa, approvati con le citate D.G.R. n. 28 – 5082 e n. 29 – 5083 del 18 dicembre 2012, sino alla emanazione dei nuovi standard di cui al citato decreto attuativo previsto dall'art. 3,

comma 3, del D.M. n. 68/2015, allo scopo di consentire la permanenza di un accordo tra le parti, a tutti gli effetti efficace e rispondente alle necessità prospettate.

Preso atto della Delibera del Consiglio della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino n. 5/2016/IV-1 del 26 maggio 2016 "Proroga del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia (a.a. 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015) e dei relativi disciplinari attuativi", conservata agli atti del Settore regionale.

Preso atto, altresì, dell'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale del 6 maggio 2016, agli atti del Settore regionale, con cui si è provveduto all'approvazione dell'odg n. 11.9 "Proroga del Protocollo d'Intesa Rep. n. 417/2013 tra la Regione Piemonte e l'Università del Piemonte Orientale per le Scuole di Specializzazione di area medica.

Richiamato il Decreto del MIUR 20 maggio 2016, n. 313 "Bando accesso medici alle scuole di specializzazione a.a. 2015/2016".

Ritenuto necessario, per le motivazioni suesposte, prorogare i Protocolli d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Rep. n. 417/013) e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi di Torino (Rep. n. 424/013) per le Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, nonché i relativi disciplinari attuativi (All. 1), approvati rispettivamente con deliberazioni di G.R. n. 28 – 5082 e n. 29 – 5083 del 18 dicembre 2012, per tutto l'a.a. 2015/2016, o comunque sino alla emanazione dei nuovi standard di cui al citato decreto attuativo previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, fatte salve le disposizioni del D.M. n. 68/2015 in quanto applicabili.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, unanime,

visto l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

visto il "Titolo V" del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006;

visto che il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68;

visto il Decreto del MIUR 20 maggio 2016, n. 313;

vista la L.R. del 28 luglio 2008, n. 23;

delibera

- di prorogare i Protocolli d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Rep. n. 417/013) e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi di Torino (Rep. n. 424/013) per le Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, nonché i relativi disciplinari attuativi, approvati rispettivamente con deliberazione di G.R. n. 28 – 5082 e n. 29 – 5083 del 18 dicembre 2012, per tutto l'a.a. 2015/2016, o comunque sino alla emanazione dei nuovi standard di cui al citato decreto attuativo previsto dall'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015, fatte salve le disposizioni del D.M. n. 68/2015 in quanto applicabili;

- di dare atto che nelle more dell'approvazione del decreto attuativo di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. n. 68/2015 rimangono in vigore gli standard generali e specifici ed i requisiti generali relativi alla rete formativa delle scuole di specializzazione di cui al decreto MIUR 29 marzo 2006;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)